



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

MD-GABINETTO	
0054000-2010	01/12/10
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica 9-9-9 9

N. 5265/2010

Roma, addì 01 DICEMBRE 2010

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA IN MATERIA DI
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO DELLA DIFESA E
LA DISCIPLINA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE**

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **4616/2010** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Il Segretario Generale

M. Torsello

Numero 5265/2010 e data 1/12/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2010

NUMERO AFFARE 04616/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2009, n. 150.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 8/43564 del 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Sabato Malinconico.

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento trasmesso per l'esame, adottato a norma dell'articolo 17, comma 4-bis della

legge 23 agosto 1988, n. 400, risponde principalmente alla finalità di apportare integrazioni e modificazioni al regolamento approvato con d.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, in tal modo dando attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e più specificamente al conseguente decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nella parte in cui prevede l'istituzione di organismi indipendenti di valutazione della performance in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La stessa Amministrazione soggiunge nella relazione illustrativa che accompagna lo schema che, nella circostanza, ha ritenuto utile apportare talune limitate modificazioni all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, suggerite dalla ormai quadriennale esperienza applicativa del menzionato regolamento n. 162 del 2006 nella fase di completamento del nuovo modello di difesa e del processo di professionalizzazione delle Forze armate.

Nel redigere lo schema di regolamento in esame, l'Amministrazione ha tenuto conto che il richiamato regolamento approvato con d.P.R. n. 162 del 2006, alla stregua delle altre disposizioni di natura regolamentare riguardanti l'Amministrazione della difesa, ha formato oggetto del riassetto previsto dall'art. 14 della legge 18 novembre 2005, n. 245, ed è quindi confluito nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con

d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Ha considerato, altresì, che l'entrata in vigore dello stesso Testo Unico, ai sensi dell'art. 2272 del codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stata fissata alla data del 9 ottobre 2010 con conseguente abrogazione, dalla stessa data, di tutte le fonti normative oggetto del riassetto, ivi compreso il citato d.P.R. n. 162 del 2006. Pertanto l'Amministrazione ha predisposto le disposizioni in argomento con il metodo della novella intervenendo direttamente sulle previsioni del menzionato Testo Unico, che hanno recepito a suo tempo, inglobandole, le norme del d.P.R. n. 162 del 2006 recante il regolamento di organizzazione degli uffici e delle strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Lo schema si compone di un unico articolo con il quale vengono modificate, integrate o sostituite disposizioni contenute negli articoli da 14 a 21 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Come si è detto, oltre ad introdurre il nuovo organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione del servizio di controllo interno, con lo schema in esame vengono apportate talune modifiche alla struttura e funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. L'innovazione più rilevante è costituita dalla soppressione dell'ufficio per la politica militare, le cui attribuzioni vengono ora ricondotte nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto e sostanzialmente assegnate alla figura di nuova istituzione costituita dal consigliere militare del Ministro. A quest'ultimo, qualora nominato, sono affidate funzioni di consulenza,

collaborazione e assistenza del vertice politico ai fini di predisposizione delle direttive in materia di politica militare anche con riguardo alla pianificazione finanziaria, ferme restando le competenze già spettanti allo Stato maggiore nella materia. Analogamente a quanto già stabilito nel d.P.R. n. 162 del 2006 per il Capo dell'ufficio per la politica militare, si prevede che il consigliere militare sia scelto tra gli ufficiali generali o tra gli ammiragli in possesso di specifiche esperienze e competenze di settore, ovvero, tra dirigenti della pubblica amministrazione o esperti estranei in possesso di adeguate capacità ed esperienze maturate nel settore della difesa, nonché di titoli professionali, culturali e scientifici. E' previsto altresì che il consigliere militare si avvalga dell'ufficio di gabinetto, d'intesa con il capo dell'ufficio, si raccordi con i competenti uffici dell'Amministrazione della difesa e risponda del proprio operato esclusivamente al Ministro della difesa. Lo schema di regolamento sottoposto al parere prevede inoltre ulteriori, limitati, interventi con riguardo agli altri uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'ufficio di gabinetto (del quale definisce in maniera più puntuale i compiti), l'ufficio legislativo, il consigliere giuridico, la segreteria del Ministro e la segreteria dei Sottosegretari, nonché i titolari dei predetti uffici; detta le norme relative alla nomina dei responsabili dei menzionati uffici e fissa il contingente di personale assegnato e il relativo trattamento economico.

Con riferimento all'istituzione del nuovo organismo deputato alla valutazione della performance, lo schema di regolamento in esame, al

41

fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, prevede che detto organismo non faccia parte delle strutture organizzative del Ministero, collocandolo al di fuori degli uffici propriamente considerati; determina la sua composizione in forma collegiale costituita da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente; ne fissa la durata in carica per un triennio, rinnovabile per una sola volta; stabilisce che il presidente dell'organismo è nominato tra gli ufficiali generali o grado corrispondente delle FF.AA., compresa l'Arma dei Carabinieri, tra i dirigenti civili dell'Amministrazione della difesa ovvero tra estranei all'Amministrazione particolarmente esperti in materia di pianificazione e programmazione strategica.

Prevede inoltre che presso l'Organismo sia costituito, senza incremento di spesa, un ufficio di supporto quale struttura tecnica permanente di misurazione della performance, strutturato in due reparti, uno dei quali per le attività connesse con il controllo strategico previsto dall'art. 6, c. 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999; demanda la competenza a determinare l'organizzazione interna dell'ufficio e dei reparti e a nominare il responsabile dell'ufficio al Presidente dell'Organismo indipendente, e fissa il contingente di personale assegnato all'ufficio in numero non superiore a 14 unità, ivi compresi due dirigenti civili di seconda fascia e due ufficiali in servizio permanente appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della difesa; stabilisce, infine, il trattamento economico del personale in servizio presso l'organismo e il relativo ufficio di supporto, prevedendo che ai componenti dell'organismo e dell'ufficio di

supporto compete il trattamento già attribuito ai componenti del servizio di controllo interno dal menzionato d.P.R. n. 162 del 2006. L'Amministrazione dà atto che lo schema di regolamento in argomento e le disposizioni in esso previste trovano applicazione nel rispetto del vincolo di invarianza della spesa fissato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e in conformità delle circolari nn. 18 e 22 del 2010 adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Quest'ultimo, a sua volta, ha favorevolmente asseverato sia lo schema di d.P.R., sia la relazione tecnico-finanziaria che lo accompagna.

L'Amministrazione ha inoltre trasmesso copia della lettera di informativa sindacale e dei verbali delle riunioni con le organizzazioni rappresentative e copia del parere favorevole espresso sul testo dai Ministeri concertanti (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione).

Considerato:

Dall'esame degli atti la Sezione rileva che lo schema di regolamento risulta nel suo complesso rispondente agli obiettivi indicati dall'Amministrazione nella relazione illustrativa e, in particolare, all'obiettivo di dare attuazione, da un lato, a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di istituzione presso le Amministrazioni pubbliche di un organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione del preesistente servizio di controllo interno (SECIN); dall'altro, alla

finalità di apportare taluni aggiustamenti e innovazioni alla organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dettati dall'esperienza maturata negli ultimi anni.

Condivisibile risulta, ad avviso del Collegio, anche il modello di intervento e lo strumento utilizzato per introdurre tali innovazioni, costituito dalla novella delle norme del Testo unico delle disposizioni regolamentari approvato con il d.P.R. n. 90 del 2010, tenuto conto della data del 9 ottobre 2010 fissata per l'abrogazione delle disposizioni regolamentari previgenti e della circostanza che – come in effetto è avvenuto – l'iter di approvazione del presente regolamento avrebbe verosimilmente superato la predetta data. Nel dare atto infine che, come asseverato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze, il presente schema non comporta maggiori oneri finanziari, la Sezione deve tuttavia formulare talune specifiche osservazioni che attengono al profilo redazionale del testo, ed a quello sostanziale e tecnico-giuridico.

Sotto il primo aspetto, deve rilevare infatti che il preambolo del provvedimento normativo in esame appare in parte ridondante ed in parte incompleto, dal momento che, mentre riporta l'indicazione di talune norme superflue, omette di fare espresso riferimento a quelle cui intende dare applicazione e, in particolare, al Testo unico approvato con d.P.R. n. 90 del 2010 e al Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Quanto al profilo sostanziale, il Collegio osserva che la previsione di riservare al Presidente dell'organismo indipendente di valutazione

[REDACTED]

della performance la determinazione dell'organizzazione interna dell'ufficio di supporto e la nomina del responsabile dello stesso, contenuta nel testo, appare impropria anche se dettata dall'intento di accreditare l'assoluta autonomia e indipendenza dell'Organismo.

Ove si osservi invero che l'ufficio di supporto istituito presso l'organismo indipendente, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, costituisce comunque un' articolazione facente parte organicamente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, mentre il solo organismo in quanto tale è posto al di fuori dell'organizzazione del Ministero, ne consegue, che, necessariamente, la determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare di detto ufficio, alla pari degli altri uffici dell'Amministrazione della difesa, non possono che soggiacere alle regole generali e alle norme comuni dettate in materia dalle disposizioni normative vigenti.


Per quanto concerne invece le attribuzioni assegnate dal regolamento al consigliere militare del Ministro, le stesse saranno comunque disimpegnate, tenuto conto delle funzioni e prerogative riconosciute agli organi di vertice dell'ordinamento militare, in coordinamento e collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa.

P.Q.M.

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in argomento, con le osservazioni di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

